

# Assicurazione delle Attività Professionali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



## Professionista Reale - Professioni Legali

Edizione 07/2021 (ultimo aggiornamento disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Reale Mutua di Assicurazioni** società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966; sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it); e-mail: [buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it); pec: [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it).

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.335 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.275 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 885,9 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 398,6 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.439,9 milioni di euro;
- solvency ratio: 388,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Il prodotto "Professionista Reale" è suddiviso in tre sezioni: Responsabilità Civile, Tutela Legale, Infortuni.

L'acquisto delle sezioni Tutela Legale e Infortuni è possibile solo se abbinato all'acquisto della sezione Responsabilità Civile.

È possibile personalizzare le sezioni scegliendo per ciascuna, in un ventaglio di possibilità predisposte, le somme assicurate o i massimali per i quali si desidera siano prestate le garanzie.

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

**Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.**



## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

<b>GARANZIE DI BASE</b>	<p>Assicura la Responsabilità Civile del professionista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per l'attività professionale forense, e precisamente: per la rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri; per gli atti a essa preordinati, connessi o consequenziali; per consulenza o assistenza stragiudiziali; per la redazione di pareri o contratti; per l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni ovvero di negoziazione. La garanzia è operante per i danni involontariamente cagionati a terzi indipendentemente dal grado della colpa;</li> <li>✓ per fatto doloso o colposo delle persone addette al suo studio;</li> <li>✓ per fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali;</li> <li>✓ per la partecipazione a corsi di formazione, convegni e congressi e per l'attività di libera docenza e in qualità di titolare di cattedra universitaria;</li> <li>✓ per sanzioni, multe, ammende inflitte ai propri clienti per comportamenti colposi a lui imputabili;</li> <li>✓ per violazione delle norme sulla privacy;</li> <li>✓ per perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;</li> <li>✓ per mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;</li> <li>✓ per svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria o di consulente tecnico di parte;</li> <li>✓ per incarichi di mediatore su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;</li> <li>✓ per funzioni di arbitro;</li> <li>✓ operazioni di cancelleria, deposito e notifica degli atti giudiziari;</li> <li>✓ per la custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito dai clienti purché detenuti in mezzi di custodia;</li> <li>✓ per l'attività di amministratore di immobili condominiali;</li> <li>✓ per la proprietà e la conduzione dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti e attrezzature.</li> </ul>
-------------------------	--

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

✓ Incarichi di sindaco, componente di organismo di vigilanza, di revisore legale dei conti	L'assicurazione comprende, per gli incarichi nelle società o negli enti che sono indicati in polizza, la responsabilità derivante da incarichi di sindaco in collegi sindacali, di componente dell'organismo di vigilanza, di revisore legale dei conti.
✓ Funzioni connesse alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare o dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, incarichi di attestatore dei piani di rientro, incarichi di gestore della crisi di sovraindebitamento	L'assicurazione comprende la responsabilità derivante dallo svolgimento di <ul style="list-style-type: none"> <li>- funzioni connesse alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare o dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,</li> <li>- incarichi di attestatore dei piani di rientro,</li> <li>- incarichi di gestore della crisi da sovraindebitamento.</li> </ul>
✓ Incarichi di giudice di pace, giudice tributario, membro di commissione tributaria	L'assicurazione comprende la responsabilità derivante dallo svolgimento di incarichi di giudice di pace, giudice tributario, membro di commissione tributaria.

✓ Incarichi di tutore, curatore, amministratore di sostegno	L'assicurazione comprende la responsabilità derivante da incarichi di tutore o protutore di minori e interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o di inabilitato, nonché curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatore speciale nominato dal Tribunale; di amministratore di sostegno.
✓ Custodia giudiziaria e vendita forzata di immobili	L'assicurazione comprende la responsabilità derivante dall'incarico di custode giudiziario, nonché dall'incarico di professionista delegato dal Giudice per operazioni di vendita forzata di Immobili.

	<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa non è assicurato?</b> Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
<b>Rischi esclusi</b>	<p>Nella garanzia di base non sono coperti i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ cagionati al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, non sono coperti i danni cagionati al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, all'amministratore e ai loro familiari (cosiddetti soggetti non considerati terzi);</li> <li>✗ cagionati alle imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore;</li> <li>✗ dovuti a omissioni nella stipulazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;</li> <li>✗ dovuti a sottoscrizione di certificazioni di bilanci di società per azioni quotate in borsa e da incarichi derivanti da ruoli di consigliere di amministrazione, di amministratore giudiziario, di amministratore unico, di membro del consiglio di sorveglianza, di membro del consiglio di gestione, di membro del comitato di controllo sulla gestione, di liquidatore di società in caso di liquidazioni volontarie non disposte dall'Autorità Giudiziaria;</li> <li>✗ derivanti da incarico di responsabile di Organismo di Mediazione;</li> <li>✗ derivanti da attività di registrazione di marchi e altri segni distintivi, brevetti, proprietà industriali e diritti d'autore;</li> <li>✗ conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;</li> <li>✗ conseguenti a sanzioni, multe, ammende inflitte all'Assicurato</li> <li>✗ conseguenti a furto, salvo quanto riguarda la custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito;</li> <li>✗ conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;</li> <li>✗ causati da amianto;</li> <li>✗ a cose, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;</li> <li>✗ cagionati a prestatori di lavoro e addetti per i quali l'assicurato non sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge;</li> <li>✗ derivanti da guerre, tumulti e simili, dovuti a ordigni di guerra;</li> <li>✗ da malattie professionali che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi o verificatisi oltre cinque anni prima della decorrenza della polizza, o per per le quali si sia manifestata ricaduta, o per intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, o per mancata prevenzione, o che si manifestino dopo diciotto mesi dalla cessazione della garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>✗ conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, salvo quanto riguarda la custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito.</li> <li>✗ La garanzia non comprende in ogni caso: il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale; i danni e le perdite pecuniarie di natura sanzionatoria o punitiva.</li> </ul> <p>Inoltre, nella seguente garanzia acquistabile con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti ulteriori principali esclusioni e limitazioni:</p> <p><b>Incarichi di sindaco, componente dell'organismo di vigilanza, di revisore Legale dei conti:</b> la garanzia non è operante per incarichi svolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in società o enti che, alla data di effetto della polizza si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali o in enti pubblici che si trovino in stato di dissesto finanziario;</li> <li>- in società quotate in borsa, banche, società finanziarie, società di intermediazione mobiliare (SIM).</li> </ul>

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione, per ogni sinistro:

- della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, indicati sul modulo di polizza;
- dello scoperto del 20% con il massimo di € 30.000 per quanto attiene la condizione facoltativa "Incarichi di sindaco, componente dell'organismo di vigilanza, di revisore legale dei conti",
- dei limiti di indennizzo indicati nelle condizioni di assicurazione, di seguito riepilogati:

	<b>ATTIVITÀ PROFESSIONALE</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	<b>GARANZIE BASE</b>	Violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali	---	---
Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio		---	---	30% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo
Custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito dai clienti		---	---	€ 5.000 per sinistro e € 10.000 per anno assicurativo
Cessazione dell'attività – ultrattività decennale		---	---	il massimale indicato sul modulo di polizza per l'intero periodo di ultrattività
<b>PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO STUDIO PROFESSIONALE</b>		Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Inquinamento dovuto alla fuoriuscita imprevista di liquidi		---	---	€ 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
Interruzioni o sospensioni di attività		---	---	€ 250.000 per sinistro e per anno assicurativo
Danni ai veicoli e alle cose trovatesi su di essi		---	---	€ 100.000 per sinistro
Danni da incendio		---	---	€ 250.000 per sinistro
Danni a cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori		---	---	€ 10.000 per sinistro
Danni da malattia professionale		---	---	50% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo
Spargimento di acqua		---	---	€ 100.000 per sinistro
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>  <b>(Condizioni Facoltative)</b>		<b>INCARICHI DI SINDACO, COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, DI REVISORE LEGALE DEI CONTI</b>	Franchigia €	Scoperto
	Incarichi di sindaco, componente dell'organismo di vigilanza, di revisore legale dei conti	---	---	30% del massimale indicato sul modulo di polizza con il massimo di € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo
	<b>INCARICHI DI TUTORE, CURATORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Incarichi di tutore, curatore, amministratore di sostegno	---	---	€ 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo o, se inferiore, nel limite del massimale indicato in polizza
	<b>CUSTODIA GIUDIZIARIA E VENDITA FORZATA DI IMMOBILI</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Custodia giudiziaria e Vendita forzata di immobili	---	---	€ 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo o, se inferiore, nel limite del massimale indicato in polizza	



## SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

### GARANZIE DI BASE

Assicura l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Sono coperte le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; le spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna dell'assicurato; indennità spettanti all'organismo di mediazione; gli onorari per l'intervento di periti e dei consulenti tecnici di ufficio o di parte; le spese di giustizia, le spese processuali nel processo penale.

La copertura viene prestata nei seguenti principali casi:

- ✓ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- ✓ la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché l'assicurato sia assolto o il reato derubricato;
- ✓ la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative per i casi di inosservanza dei decreti in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di Sicurezza alimentare, di Tutela dell'ambiente, di Protezione dei dati personali, di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti;
- ✓ la difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l'Assicurato sia iscritto ad un Ordine/Collegio Professionale/Registro professionale;
- ✓ sostenere azioni legali per pretendere il risarcimento di danni a persone o cose derivanti da fatti illeciti di terzi;
- ✓ sostenere controversie per inadempienze contrattuali relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- ✓ sostenere controversie relative alla proprietà e altri diritti reali e/o locazione degli immobili dello studio professionale;
- ✓ sostenere controversie contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia dello studio professionale;
- ✓ sostenere controversie individuali di lavoro con i prestatori di lavoro;
- ✓ spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali;
- ✓ la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa della compagnia che assicura la Responsabilità civile;
- ✓ la resistenza a richieste di risarcimento danni, efficace in secondo rischio rispetto alle spese di resistenza prestate dalla copertura di Responsabilità civile, se operante, o, in forma di primo rischio, nei casi in cui la copertura della polizza di RC non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

✓ Linea essenziale	La copertura viene limitata ai casi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;</li> <li>- difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano assolti o il reato derubricato;</li> <li>- difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per i casi di inosservanza dei decreti in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di Sicurezza alimentare, di Tutela dell'ambiente, di Protezione dei dati personali, di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti;</li> <li>- difesa avverso provvedimenti disciplinari dell'Ordine/Collegio Professionale.</li> </ul>
✓ Servizio qualità ARAG	In caso di sinistro le spese legali sono liquidate applicando uno scoperto del 20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500. Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto da ARAG, le spese legali sostenute sono liquidate senza applicazione dello scoperto e con aumento del massimale per sinistro del 50%.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

✓ Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti	Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato. La prestazione viene garantita con il limite di tre sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.
✓ Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali	La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi.
✓ Retroattività	Sono possibili tre opzioni per estendere la difesa penale ai fatti posti in essere fino a uno, oppure due, oppure cinque anni anteriormente alla data di decorrenza del contratto.



## SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

### Rischi esclusi

#### Le garanzie non operano principalmente per:

- ✗ vertenze in materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi previsti nella garanzia;
- ✗ fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ✗ vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- ✗ fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- ✗ fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- ✗ controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- ✗ contratti di compravendita o permuta di immobili;
- ✗ controversie relative all'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- ✗ controversie relative a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- ✗ per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- ✗ per la difesa penale per reato di abuso sessuale su minore;
- ✗ per vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi.

Inoltre, nelle seguenti garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti ulteriori principali esclusioni e limitazioni:

- ✗ **Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti:** per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della polizza e i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta.
- ✗ **Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali:** la prestazione non opera nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione; la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato. La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità. La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.
- ✗ La prestazione viene garantita con il limite di un sinistro insorto in ciascun anno assicurativo.



## SEZIONE TUTELA LEGALE - Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo	
<b>GARANZIE BASE</b>	Anticipo spese legali per sostenere la difesa in procedimenti penali e per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.	---	---	€ 5.000 per massimali in polizza da € 10.000 e € 20.000  € 10.000 per massimale in polizza da € 30.000
	Sostenere controversie contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate	---	---	€ 10.000 per sinistro (vale esclusivamente per l'Assicurato Contraente)

<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>  (Condizioni Facoltative)	<b>LINEA ESSENZIALE</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Anticipo spese legali per sostenere la difesa in procedimenti penali e per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.	---	---	€ 5.000 per massimali in polizza da € 10.000 e € 20.000  € 10.000 per massimale in polizza da € 30.000
	<b>SERVIZIO QUALITÀ ARAG</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Copertura spese legali sostenute per la fase giudiziale	---	20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500 (Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto da ARAG, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% fermo il massimale per anno assicurativo ove previsto	---	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>  (Condizioni Facoltative)	<b>VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Sinistri in fase stragiudiziale insorti in ciascun anno assicurativo	---	---	3 sinistri per anno assicurativo
	Entro il limite di sinistri stragiudiziali, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo	---	---	1 sinistro per anno assicurativo (solo per valore in lite maggiore di € 500)
	<b>SPESE DI RESISTENZA EXTRA CONTRATTUALI E CONTRATTUALI</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi	---	---	1 sinistro per anno assicurativo	





## SEZIONE INFORTUNI - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espone di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

### GARANZIE DI BASE

- ✓ **Morte da infortunio:** se l'Assicurato muore a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai beneficiari o agli eredi. Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta
- ✓ **Invalidità permanente da infortunio:** Reale Mutua garantisce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche se dopo la scadenza della polizza;
- ✓ **Rimborso spese di cura da infortunio:** Reale Mutua, per la cura delle lesioni determinate dal medesimo infortunio, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale, le spese di cura sostenute dall'Assicurato, in caso di ricovero o in assenza di ricovero. Sono inoltre comprese le spese sostenute: per l'assistenza infermieristica domiciliare; in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica; per il trasporto fino alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all'altra;
- ✓ **Spese sostenute durante e dopo il ricovero:** durante il ricovero le spese per prestazioni sanitarie, trattamenti riabilitativi, diritti di sala operatoria, rette di degenza, farmaci, cure e protesi dentarie. Se le spese sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di € 100 per ogni pernottamento in struttura sanitaria. Dopo il ricovero: le prestazioni sanitarie, i trattamenti riabilitativi, le cure e protesi dentarie, il noleggio o l'acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche
- ✓ **Spese sostenute in assenza di ricovero:** prestazioni sanitarie, trattamenti riabilitativi, cure e protesi dentarie, acquisto di protesi anatomiche,; noleggio o acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche
- ✓ **Diaria per inabilità temporanea da infortunio:** Reale Mutua corrisponde la somma indicata in polizza per ogni giorno di inabilità, a seguito di infortunio indennizzabile, nel quale l'Assicurato sia impedito a svolgere le sue normali occupazioni lavorative, secondo i seguenti criteri: integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato è nella totale incapacità fisica di attendere alle sue normali occupazioni lavorative oppure al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendervi che in parte

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- ✓ Differenziazione per il livello di franchigia Il Contraente potrà scegliere tra due opzioni, che si differenziano per il livello di franchigia delle garanzie Invalidità permanente da infortunio e Diaria per inabilità temporanea da infortunio, valide per tutti gli Assicurati. La somma assicurata è a scelta del Contraente per le garanzie Morte e Invalidità Permanente da infortunio, mentre è fissa per le garanzie Rimborso spese di Cura e Diaria per inabilità temporanea da infortunio.



## SEZIONE INFORTUNI - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espone di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

### Rischi esclusi

#### Le garanzie non operano principalmente per:

- ✗ infortuni derivanti da partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
- ✗ infortuni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ✗ infortuni derivanti da guerre, insurrezioni e tumulti;
- ✗ infortuni derivanti dalla pratica della speleologia;
- ✗ infortuni derivanti da patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze;
- ✗ infortuni subiti dall'Assicurato in qualità di membro dell'equipaggio di aeromobili in genere;
- ✗ infortuni subiti dall'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di che non siano di Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
- ✗ infortuni derivanti da partecipazione a gare motoristiche;
- ✗ conseguenze di infortuni occorsi prima dell'effetto dell'assicurazione o di prestazioni aventi finalità estetiche dimagranti, fitoterapiche



**SEZIONE INFORTUNI - Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

<b>GARANZIE BASE</b>  <b>(Formula STANDARD)</b>	<b>MORTE DA INFORTUNIO</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Morte	---	---	Massimale indicato in polizza
	<b>INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	I.P. da infortunio	10%	---	Massimale indicato in polizza
	<b>RIMBORSO SPESE DI CURA</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Assistenza infermieristica domiciliare	---	---	€ 50 al giorno fino alla concorrenza del massimale di € 2.500 (massimale fisso)
	Trasporto fino alla struttura sanitaria o a luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all'altra	---	---	€ 1.000
	Prestazioni sanitarie successive al ricovero o in assenza di ricovero			€ 2.500 (massimale fisso)
	Trattamenti riabilitativi successivi al ricovero o in assenza di ricovero			€ 800
	Cure e protesi dentarie, rese necessarie dall'infortunio successive al ricovero o in assenza di ricovero	---	<b>20% con il minimo di € 50</b>	€ 2.500 (massimale fisso)
	Acquisto protesi anatomiche successive al ricovero o in assenza di ricovero (non operante per riparazione e/o sostituzione)			€ 2.500 (massimale fisso)
	Noleggio o acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche successivo al ricovero o in assenza di ricovero			€ 2.500 (massimale fisso)
<b>DIARIA PER INABILITÀ TEMPORANEA</b>	Franchigia €	Scoperto		Limite di indennizzo
Inabilità Temporanea	20 giorni	---	€ 50 al giorno (massimale fisso)	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>  <b>(Formula TOP)</b>	<b>MORTE DA INFORTUNIO</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Morte	---	---	Massimale indicato in polizza
	<b>INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	I.P. da infortunio	10%	---	Massimale indicato in polizza
	<b>RIMBORSO SPESE DI CURA</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Assistenza infermieristica domiciliare	---	---	€ 50 al giorno fino alla concorrenza del massimale di € 2.500 (massimale fisso)
	Trasporto fino alla struttura sanitaria o a luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all'altra	---	---	€ 1.000
	Prestazioni sanitarie successive al ricovero o in assenza di ricovero			€ 2.500 (massimale fisso)
	Trattamenti riabilitativi successivi al ricovero o in assenza di ricovero			€ 800
	Cure e protesi dentarie, rese necessarie dall'infortunio successive al ricovero o in assenza di ricovero	---	<b>20% con il minimo di € 50</b>	€ 2.500 (massimale fisso)
	Acquisto protesi anatomiche successive al ricovero o in assenza di ricovero (non operante per riparazione e/o sostituzione)			€ 2.500 (massimale fisso)
	Noleggio o acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche successivo al ricovero o in assenza di ricovero			€ 2.500 (massimale fisso)
<b>DIARIA PER INABILITÀ TEMPORANEA</b>	Franchigia €	Scoperto		Limite di indennizzo
Inabilità Temporanea	10 giorni	---	€ 50 al giorno (massimale fisso)	



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Garanzia Responsabilità Civile</b> - In caso di sinistro il Contraente entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a Reale Mutua, e deve fornire tempestivamente le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del sinistro.</p> <p><b>Garanzia Tutela Legale:</b> L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p><b>Garanzia Infortuni</b> – In caso di infortunio l'Assicurato, il Contraente o altra persona in sua vece deve denunciare l'infortunio entro 10 giorni dal sinistro, con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua. La denuncia deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la descrizione dell'infortunio, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;</li><li>• il certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni da parte dell'Assicurato.</li></ul> <p>L'Assicurato deve acconsentire alla visita dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari. Qualora per lo stesso rischio siano stipulate altre assicurazioni, l'Assicurato deve altresì dare avviso del sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.</p> <p>Successivamente alla denuncia l'Assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.</p> <p>Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica.</p> <p>Per ottenere il rimborso delle spese relative a trattamenti riabilitativi, cure e protesi dentarie in assenza di ricovero, l'Assicurato deve presentare oltre ai documenti di spesa in originale e alla documentazione medica anche il referto del pronto soccorso pubblico.</p> <p>In caso di morte dell'Assicurato, i beneficiari o gli eredi legittimi devono presentare: documentazione medica, certificato di morte, certificato di stato di famiglia dell'Assicurato, atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi; qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Reale Mutua circa il reimpiego della quota spettante al minorenne; eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese: Sezione Tutela Legale</b> – La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni
<b>Rimborso</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p><b>Per la Sezione Responsabilità civile:</b></p> <p>L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza.</p> <p>Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.</p> <p>In caso di cessazione definitiva dell'attività, la garanzia resta automaticamente operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati nei successivi dieci anni, senza pagamento di ulteriori premi. Deve essere perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività</p> <p>Al di fuori dell'ipotesi di cessazione dell'attività, in caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro, l'Assicurato può chiedere a Reale Mutua che la garanzia, dietro pagamento di un premio specificamente calcolato, resti operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto.</p> <p><b>Per la Sezione Tutela Legale:</b></p> <p>La garanzia è prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



## Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a professionisti del settore legale che esercitano la libera professione.  
Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.



## Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24% dei premi contabilizzati.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Commissione di Garanzia</b> Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino - e-mail: <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it">commissione.garanziaassicurato@realemutua.it</a> . La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a> .  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**